DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TARIFFE POSTALI AGEVOLATE PER I PRODOTTI EDITORIALI

Art. 3

Modalità di corresponsione dei rimborsi

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della societa' Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', rilasciata dalla societa' Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo. 1-bis. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono determinate le procedure per il monitoraggio dell'andamento degli oneri ai fini del limite di spesa di cui al presente articolo

Versione in vigore dal 28 febbraio 2004, non più in vigore dal 1 gennaio 2023 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali
Estremi	Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-tariffe-postali-agevolate-per-i/art-3-modalita-di-corresponsione-dei-rimborsi/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it